

Pag. 1

Immigrazione: le conclusioni del Consiglio europeo

Pag. 8

Codice del Terzo settore: schema di decreto legislativo di modifica

Pag.14

Non è contraria all'ordine pubblico la trascrizione delle sentenze di adozione a favore di coppia omosessuale: Cass. n. 14007/18

Pag.16

Rapporto ISTAT sulla povertà in Italia nel 2017

Pag.20

Documenti:

- Risposta del Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta all'interrogazione n. 3-00021 riguardante "Iniziative di competenza in ordine all'annullamento di provvedimenti di trascrizione di atti di nascita in Italia di bambini quali figli di coppie dello stesso sesso"



SOMMARIO

NOTE E COMMENTI

Le conclusioni del Consiglio europeo in materia di immigrazione pag. 1

SINTESI

DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA

Trattamento dei dati personali in ambito penale: approvato il decreto legislativo pag. 3
Riconoscimento del diritto di visita dei nonni: sentenza della Corte di giustizia UE pag. 4
Cassazione: per il trattamento dei dati personali occorre la preventiva informativa pag. 5

EDUCAZIONE E CULTURA

Tribunale di Enna: riconosciuto il diritto degli insegnanti alla valutazione del punteggio maturato per il servizio in pre-ruolo nella scuola paritaria pag. 6

ENTI

Parlamento europeo: approvata Risoluzione sulla creazione di uno statuto per le imprese sociali e solidali pag. 7
Codice del Terzo settore: all'esame del Parlamento lo schema di decreto legislativo di modifica pag. 8
Cassazione: definiti i presupposti per l'iscrizione nel registro Onlus pag. 11

GIOCO D'AZZARDO

Contrasto della ludopatia pag. 12

MIGRAZIONI

Corte di giustizia dell'UE: per l'Avvocato generale la direttiva sui rifugiati che consente di negare o revocare lo status di rifugiato non viola la Convenzione di Ginevra pag. 13

MINORI

Non è contraria all'ordine pubblico la trascrizione delle sentenze con le quali il giudice francese dispone a favore di una coppia omosessuale l'adozione reciproca dei rispettivi figli: Cass. 14007/18

pag. 14

NON DISCRIMINAZIONE

La persona che ha cambiato sesso non può essere costretta ad annullare il matrimonio contratto anteriormente a tale cambiamento per poter beneficiare di una pensione di fine lavoro all'età prevista per le persone del sesso da essa acquisito: Corte di giustizia UE

pag. 15

POLITICA SOCIALE

Rapporto ISTAT sulla povertà in Italia nel 2017

pag. 16

RELIGIONE E CULTO

Corte di giustizia UE e divieto di discriminazioni basate sulla religione : per l'Avvocato generale il rispetto della concezione del matrimonio secondo la concezione della Chiesa cattolica non costituisce un requisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa essenziale

pag. 17

Avvocato generale della Corte Ue: l'Italia deve recuperare l'Ici non versata dalla Chiesa per gli anni 2006-2011

pag. 18

TOSSICODIPENDENZA

Non può essere esclusa la pericolosità di prodotti contenenti "cannabis light": parere del Consiglio Superiore di Sanità

pag.19

QL DOCUMENTI

Risposta del Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta all'interrogazione n. 3-00021 riguardante "Iniziativa di competenza in ordine all'annullamento di provvedimenti di trascrizione di atti di nascita in Italia di bambini quali figli di coppie dello stesso sesso"

pag. 20

QL ELENCO

Proposte di legge, leggi

fascicolo allegato



NOTE E COMMENTI

Le conclusioni del Consiglio europeo in materia di immigrazione

I capi di Stato e di governo dei 28 Stati membri dell'Unione europea sono convenuti a Bruxelles il 28

giugno scorso per esaminare un insieme di tematiche, tra le quali gli aspetti relativi ai flussi migratori che incombono alle frontiere esterne dell'UE. In precedenza si era svolto un mini-summit tra i rappresentanti dei governi che non aveva, comunque, prodotto una intesa né un documento finale; anzi erano state espressamente ipotizzate intese bi-plurilaterali, caldegiate, soprattutto, da Francia e Germania.

I risultati della riunione relativi al capo "migrazione"

Riguardo alla parte delle **conclusioni concernente la "migrazione"**, il capo in esame figura al punto I del testo ed occupa **12 dei 26 paragrafi complessivi** ("Paragrafi", trattandosi di un documento di natura politica, e non "articoli").

Punto di partenza del ragionamento è la consapevolezza del Consiglio europeo che il buon funzionamento della politica migratoria dell'Unione presuppone "un **approccio globale alla migrazione** che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE, il rafforzamento dell'azione esterna e la dimensione interna", in linea con i principi e i valori dell'Unione. Si tratta -

precisa il documento - di "una sfida, non solo per il singolo Stato membro, ma per l'Europa tutta" (par. 1). Riguardo a quest'affermazione, viene di notare che senza dubbio il documento va verso la direzione giusta, anche perché, per il Consiglio europeo, la politica migratoria

dell'UE va proseguita e rafforzata per "contenere ulteriormente la migrazione illegale su tutte le rotte esistenti ed emergenti" (par. 2).

Per quanto riguarda i **flussi che percorrono la rotta del Mediterraneo**, "dovrebbero" essere intensificati gli sforzi per contrastare le attività dei trafficanti dalla Libia e da altri paesi, accrescendo il sostegno ai paesi della regione del Sahel, alla guardia costiera libica, nonché la cooperazione con altri paesi di origine e di transito. Si afferma a chiare lettere che "l'UE continuerà a sostenere l'Italia e gli altri Stati membri in prima linea". Pertanto, la **solidarietà nei confronti dell'Italia** entra a pieno titolo in un documento della più importante istituzione politica dell'Unione.

Tuttavia, già in questa parte, concernente la c.d. dimensione "esterna", fa la sua apparizione quello che può essere considerato il punto di debolezza del documento, cioè il **carattere "volontario" dei diversi impegni** enunciati. Al par. 3 si menzionano, infatti, sia i "rimpatri umanitari volontari" sia i "reinsediamenti volontari".

Con riguardo al **contrasto alle migrazioni illegali nel Mediterraneo** figura, poi, sempre al par. 3, il seguente passaggio: "tutte le navi operanti nel Mediterraneo devono rispettare le leggi applicabili e non interferire con le operazioni della guardia costiera libica".

Sempre in riferimento ai flussi migratori nel Mediterraneo occidentale, compare, alla fine del par. 4, la previsione di una misura di sostegno finanziario (e non solo) dell'Unione agli Stati membri ed ai paesi di origine e di transito per prevenire la migrazione illegale,

anche se poi i paesi espressamente citati sono la Spagna ed il Marocco.

Il Consiglio europeo invita poi la Commissione ed il Consiglio ad esaminare “rapidamente” il concetto di “**piattaforme di sbarco regionali**”, in stretta cooperazione con i paesi terzi interessati e con l’UNHCR e l’OIM (par. 5). In questi centri, si dovrebbe effettuare un triage tra le persone suscettibili di protezione internazionale e gli altri migranti, compresi ovviamente quelli economici. I primi saranno indirizzati per il reinsediamento in un paese sicuro, mentre per gli altri si procederà ai rimpatri. Nonostante che il documento si sforzi di escludere che la presenza di queste piattaforme possa costituire un “fattore di attrazione” per i migranti, c’è il rischio evidente che esse siano rapidamente sommerse da centinaia di migliaia di persone, causando evidenti problemi logistico-organizzativi.

L’attuale situazione in Libia, al limite del collasso umanitario, come denunciato da UNHCR e OIM è

sotto gli occhi di tutti. Tanto che, il 1° luglio scorso, **Natasha Bertaud, portavoce del Commissario europeo per la migrazione**, ha dichiarato “che **non ci saranno mai dei rimpatri dell’UE verso la Libia** o navi europee che rimandano i migranti in Libia. Questo è contro i nostri valori, il diritto internazionale e quello europeo. Siamo ben al corrente della situazione inumana per molti migranti in Libia”. Invece, per quanto riguarda le persone che sono salvate nel territorio dell’UE, esse verranno trasferite in “centri sorvegliati”, i c.d. hotspot, i quali però saranno istituiti dagli Stati membri “su base volontaria”. In questi centri verrà effettuata, con il sostegno dell’UE (che si presume non solo finanziario, ma anche di personale) la distinzione tra beneficiari di protezione internazionale, che potranno anche essere ricollocati o reinsediati negli Stati membri diversi da quello in cui è istituito il centro, sempre tuttavia “su base

volontaria”, lasciando “impregiudicata la riforma di Dublino” (par. 6).

I par. da 7 a 10 concernono **misure di ordine finanziario** a valere sul bilancio UE e sui contributi degli Stati membri. In particolare, si prevede che il prossimo quadro finanziario pluriennale contenga strumenti flessibili, ad esborso rapido, utili al contrasto della migrazione illegale (par. 9). Inoltre, il mandato e la dotazione finanziaria di Frontex saranno ampliati, prevedendo che l’Agenzia svolga un efficace ruolo di sostegno degli Stati membri, pure in collaborazione con gli Stati terzi, al fine di intensificare notevolmente il rimpatrio dei migranti irregolari (par. 10).

Ai c.d. movimenti secondari le conclusioni dedicano soltanto il par. 11. Vi si rileva che essi rischiano di compromettere l’integrità del sistema comune d’asilo e l’acquis di Schengen. C’è, tuttavia, soltanto un invito rivolto agli Stati membri di adottare tutte le misure legislative ed amministrative interne necessarie per contrastare tali movimenti. Per quanto riguarda, poi, l’auspicata stretta cooperazione fra gli Stati membri, anch’essa è retta dalla forma verbale “dovrebbero”.

Quanto, infine, alla **riforma del regolamento di Dublino**, cui è riservato il par. 12, che chiude la parte delle conclusioni dedicata alla migrazione, il Consiglio europeo sottolinea la necessità di trovare una soluzione “rapida” per l’intero pacchetto, che è in esame da molto tempo ed invita il Consiglio a concludere i lavori “quanto prima”, riaggiornandosi sulla questione nella riunione prevista ad ottobre 2018. L’esercizio di revisione del sistema europeo comune di asilo va compiuto con l’obiettivo di “trovare un consenso sul regolamento di Dublino” individuando un punto di “equilibrio tra responsabilità e solidarietà”.

(Consiglio europeo, conclusioni della riunione del 28/6/18)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Trattamento dei dati personali in ambito penale: approvato il decreto legislativo

Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla “*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati*”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio.

Il decreto regola il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione e repressione di reati, esecuzione di sanzioni penali, salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse, da parte sia dell'autorità giudiziaria, sia delle forze di polizia.

Si tratta di un **testo unitario**, dedicato alla complessiva disciplina del trattamento di dati personali in ambito penale, con l'obiettivo di

creare un vero e proprio statuto, contenente: principi generali di regolamentazione della materia, disposizioni di dettaglio nei vari settori in cui si può articolare il trattamento dei dati personali.

La nuova normativa supera e sostituisce in gran parte quella attualmente contemplata nei titoli primo e secondo della parte seconda del Codice sul trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dedicate a specifici settori, in particolare quello giudiziario e quello dei trattamenti da parte delle forze di polizia.

Nel dettaglio, il decreto prevede che i **dati personali debbano essere:**

trattati in modo lecito e corretto;
raccolti per finalità determinate, espresse e legittime e trattati in modo compatibile con tali finalità;
adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

esatti e, se necessario, aggiornati; al riguardo devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; conservati con modalità che consentano l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione, cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine;

trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Il **titolare del trattamento** deve fornire all'interessato tutta una serie di informazioni, in modo gratuito, tempestivo e completo, tra cui i dati di contatto del responsabile per la protezione dei dati, le finalità del trattamento, la sussistenza del diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che lo riguardano.

In materia di **sicurezza del trattamento**, si prevede come obbligatoria anche per l'autorità giudiziaria la nomina del responsabile della protezione dati, in ragione dell'ausilio che tale figura può fornire nella gestione di trattamenti complessi e spesso inerenti dati sensibili, quali appunto quelli svolti in sede giurisdizionale.

Per quanto riguarda i **trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi** o organizzazioni internazionali, si stabilisce che esso sia consentito solo nei confronti delle autorità competenti e per le finalità di pubblica sicurezza oggetto della direttiva e in presenza di specifiche condizioni, tra cui l'adozione, da parte della Commissione dell'Unione europea, di una decisione di adeguatezza o, in mancanza, vi siano garanzie adeguate.

Il decreto individua nel **Garante nazionale** l'autorità deputata a vigilare sul rispetto delle norme attuative della direttiva in funzione della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, coinvolte dalle attività di trattamento di dati personali, escludendo il potere di controllo del Garante in ordine al trattamento svolto dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, comprese quelle del pubblico ministero.

Infine, per quanto riguarda la **violazione delle nuove norme**, il testo prevede sanzioni amministrative (che nei casi più gravi possono estendersi da 50.000 a 150.000 euro) per le violazioni inerenti alle modalità del trattamento e introduce sanzioni penali per il trattamento operato con finalità illecite.

(Decreto legislativo n. 51 del 18/5/2018, pubblicato in Gazz. Uff. n. 119 del 24/5/18, Serie generale)

GIURISPRUDENZA

EUROPA

Riconoscimento del diritto di visita dei nonni: sentenza della Corte di giustizia UE

La Corte di giustizia dell'UE con sentenza del 31 maggio scorso ha affermato il principio secondo cui la nozione di **diritto di visita**, contenuta all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), deve

essere intesa come riguardante non soltanto il diritto di visita dei genitori nei confronti del loro figlio minore, ma anche quello di altre persone con le quali è importante che il minore intrattenga relazioni personali, segnatamente i suoi nonni, a prescindere dalla titolarità o meno in capo ad essi della responsabilità genitoriale.

(Corte di giustizia, sentenza del 31 maggio 2018, C-335/17)

Cassazione: per il trattamento dei dati personali occorre la preventiva informativa

Recentemente la Corte di cassazione è tornata ad occuparsi del significato di "dato personale".

Con ordinanza n. 17665/2018 ha preso in esame la vicenda in cui una società, tramite il proprio sito, raccoglieva il nome, il cognome e le email dei clienti senza richiedere uno specifico ed esplicito consenso. In sostanza, "i dati venivano trattati/conservati su supporto informatico del sito ..., creando un archivio" e l'interessato, a cui non veniva richiesto uno specifico ed esplicito consenso al trattamento dei dati, risultava in seguito un potenziale destinatario di "newsletters" al segnalato indirizzo e-mail. Da precisare che "il titolare del trattamento non informava previamente l'interessato circa i punti di cui all'art. 13 dlgs. n. 196/2003 (informativa), con la conseguenza che il trasgressore si era reso responsabile della violazione amministrativa di cui all'art. 161 del dlgs. n. 196/2003, per l'inottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto". Motivo per il quale veniva emessa ordinanza-ingiunzione con cui si ordinava di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria. La ricorrente impugnava l'ordinanza poiché a suo giudizio "le persone che avevano fornito i loro dati personali lo avevano fatto volontariamente e spontaneamente, dimostrando così di fornire un consenso implicito al trattamento dei dati personali".

Si costituiva il Garante chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale rigettava l'opposizione e l'amministratore della società ricorreva in Cassazione deducendo "la violazione ed errata/falsa applicazione degli artt. 4, 13 e 16 della legge n. 196/2003 (cd. Codice privacy), con riferimento all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver il Tribunale ommesso di valutare la distinzione legale tra dati "personali" e dati meramente "identificativi", non tenendo conto, per l'effetto, che solo per i primi erano richiesti gli adempimenti previsti dall'art. 13".

L'**ordinanza** in esame della Cassazione ritiene suddetto motivo infondato in quanto: "Premesso che la **definizione di "dato personale" è molto ampia** (contemplando qualsiasi informazione che consenta di identificare una persona fisica) e comprende senz'altro il nome, il cognome e l'indirizzo di posta elettronica, a ben vedere il **concetto di "dato identificativo" non va tenuto distinto da quello di "dato personale"**, rappresentando una species all'interno del genus principale. Invero, mentre il "dato personale" è quel dato che consente di identificare, anche indirettamente una determinata persona fisica, i "dati identificativi" sono dati personali che permettono tale identificazione direttamente. In tale prospettiva si è infatti chiarito che (Cass. n. 1593/2013) ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "dato personale", oggetto di tutela, è "qualunque informazione" relativa a "persona fisica, giuridica, ente o associazione", che siano "identificati o identificabili", anche "indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione".

La Suprema corte ha poi proseguito sostenendo che nella nozione sono stati "fatti rientrare dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17143/2016) anche i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici pubblici, per la cui utilizzazione è prescritta la previa informativa di cui all'art. 13 del dlgs. n. 196 del 2003 per l'acquisizione del consenso degli interessati all'utilizzazione dei dati di loro pertinenza (Cass. n. 14326/2014, circa la necessità dell'informativa preventiva, per l'invio di un fax promozionale ad un numero estratto dagli elenchi telefonici)". In definitiva, "appare confermata la riconduzione nel novero dei **dati personali** di cui all'art. 4 **per i quali si impone la preventiva informativa** di cui all'art. 13, anche del nome e del cognome dell'interessato nonché dell'indirizzo di posta

elettronica, dati raccolti appunto dalla ricorrente, sicché risulta priva di fondamento la tesi sostenuta da parte ricorrente circa

l'inapplicabilità alla fattispecie della previsione di cui all'art. 13 della legge n. 196/2003".

(Corte di cassazione, ordinanza n. 17665/2018)

EDUCAZIONE
E
CULTURA

GIURISPRUDENZA

ITALIA

Tribunale di Enna: riconosciuto il diritto degli insegnanti alla valutazione del punteggio maturato per il servizio in pre-ruolo nella scuola paritaria

Con le ordinanze nn. 2944/2018 e 2945/2018 il Tribunale di Enna ha riconosciuto il diritto degli insegnanti ad ottenere la valutazione del servizio di insegnamento prestato in pre-ruolo nella scuola paritaria, ai fini della mobilità, della ricostruzione di carriera e della posizione stipendiale dagli stessi maturata: "non possono residuare dubbi circa l'illegittimità (...) della contestata disposizione di C.C.N.I. che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari".

Così argomentando, il Tribunale ha quindi riconosciuto a due insegnanti il diritto ad

ottenere la valutazione del punteggio maturato per il servizio di insegnamento prestato in pre-ruolo presso un istituto di istruzione paritario, in ossequio alla Legge n. 62 del 10/3/2000, al D.L. n. 255 del 3.07.2001, convertito in Legge n. 333 del 20/8/2001 e agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Per i giudici, la mancata attribuzione del punteggio maturato per il predetto servizio in pre-ruolo avrebbe arrecato un pregiudizio irreparabile alla sfera patrimoniale, personale e familiare delle docenti.

(Tribunale di Enna, sezione lavoro, ordinanze nn. 2944/2018 e 2945/2018)

EUROPA

Parlamento europeo: approvata Risoluzione sulla creazione di uno statuto per le imprese sociali e solidali

Secondo una relazione della Commissione europea del 2013, le imprese dell'economia sociale impiegano 14,5 milioni di persone, il che rappresenta all'incirca il 6,5 % dei lavoratori e il 10 % delle imprese dell'UE. Tali imprese operano principalmente nei settori dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, dei servizi sociali, dell'inserimento lavorativo per i gruppi svantaggiati, della cultura e della protezione ambientale. Sono inoltre una scelta sempre più popolare per la fornitura di servizi pubblici di interesse economico generale.

Uno studio comparativo condotto dal Parlamento europeo nel 2017 sui quadri legislativi per le imprese sociali negli Stati membri ha sottolineato che, nonostante una certa sovrapposizione tra i diversi modelli e definizioni nazionali, permangono differenze importanti. Lo studio afferma che un'etichetta UE potrebbe conferire maggiore visibilità alle imprese sociali, migliorare le opportunità di accesso ai finanziamenti e incrementare la loro mobilità all'interno dell'UE.

Le attuali norme dell'UE non prevedono un quadro globale. Un regolamento del 2003 ha stabilito lo statuto della Società cooperativa europea (SCE), mentre le successive proposte della Commissione sullo statuto della mutua europea (2006) e sullo statuto della fondazione europea (2012) non hanno ricevuto sostegno sufficiente.

In questo quadro sommariamente accennato, il 5 luglio scorso il Parlamento europeo ha approvato una **Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione**

concernenti uno statuto per le imprese sociali e solidali. Il testo offre l'opportunità di istituire una base giuridica più ampia a livello dell'UE per diversi tipi di attori dell'economia sociale. Al riguardo, si raccomanda alla Commissione di **adottare una proposta legislativa** volta a migliorare le condizioni regolamentari attraverso l'istituzione di un **sistema di "etichetta sociale europea"** da ottenere facoltativamente, su richiesta, dopo aver soddisfatto una serie di criteri, indipendentemente dalla forma giuridica specifica nella legislazione nazionale.

Il provvedimento riconosce la diversità delle attuali forme giuridiche delle imprese sociali, pur sottolineando l'utilità di una definizione comune.

Vengono proposti **criteri** per l'ottenimento dell'etichetta (indipendenza dalle autorità, finalità di interesse generale o di pubblica utilità, attività socialmente utili, vincoli relativi alla distribuzione dei profitti, modelli di governance democratica), un meccanismo di certificazione, la supervisione e il controllo dell'etichetta (con la partecipazione degli Stati membri), il riconoscimento dell'etichetta e l'obbligo di presentare relazioni. E' inoltre suggerito di stabilire orientamenti per le buone prassi, un elenco soggetto a revisione delle forme giuridiche nazionali e una revisione delle norme esistenti per istituire un quadro giuridico più coerente e completo a sostegno delle imprese sociali.

La Risoluzione chiede un utilizzo efficiente dei **finanziamenti** dell'Unione ed evidenzia la

necessità di semplificare l'accesso a tali fondi da parte dei beneficiari, anche per sostenere e rafforzare le imprese sociali e le imprese solidali nel loro obiettivo primario, che è quello di produrre effetti sociali e non di massimizzare i profitti, consentendo in ultima analisi un

recupero degli investimenti per la società sul lungo periodo.

(Parlamento europeo, seduta del 5/7/18, approvazione della Risoluzione n. P8_TA-PROV(2018)0317)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Codice del Terzo settore: all'esame del Parlamento lo schema di decreto legislativo di modifica

Nella seduta del 27 giugno scorso la XII Commissione della Camera dei deputati ha avviato la discussione dello *Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore* (approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 marzo 2018; per una prima sintetica lettura sui contenuti del provvedimento si rinvia a questo *Notiziario OGL* n. 3/2018, p. 1 s.), sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere entro il 21 luglio 2018.

E' opportuno ricordare che il richiamato decreto legislativo n. 117/ 2017 ha operato, sulla base della legge delega n. 106/2016, il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti.

Lo schema di decreto in oggetto – che si compone complessivamente di 35 articoli – nasce dall'esigenza di apportare alcune correzioni alla nuova normativa sugli enti del Terzo settore (ETS), emersa nel corso di incontri del Governo con attori istituzionali nonché di riunioni con il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Aspetti qualificanti dello schema di decreto legislativo

L'articolo 2 – modificando l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017 – rafforza il riferimento allo **svolgimento di attività di interesse generale** come

elemento distintivo e qualificante delle organizzazioni di Terzo settore, specificando che sono **ETS** le organizzazioni che svolgono attività di interesse generale in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'articolo 4 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017, correggendo al comma 1 un refuso, dal momento che il contenuto del rendiconto tecnicamente non può che rinviare a un

rendiconto "gestionale" e non finanziario.

Al fine di **ridurre gli oneri per gli enti di minori dimensioni**, l'articolo 5 dello schema di decreto – modificando l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017 – eleva da 100 mila a 220 mila euro annui il limite di entrate per gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati, uniformando così il parametro dimensionale a quello previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera b), del predetto decreto legislativo, per la nomina obbligatoria di un organo di controllo.

L'articolo 6 dello schema di decreto – modificando l'articolo 16 del decreto legislativo n. 117/2017 – introduce una deroga al principio per cui in ciascun ente del Terzo settore la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, poiché chiarisce che tale differenza può essere superata per comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento

delle attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, della formazione universitaria e post-universitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'articolo 7, invece, modifica l'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 117/2017, recante la **definizione dello status di volontario**, estendendo la deroga in esso prevista (valevole per gli operatori volontari del servizio civile universale, il personale impiegato all'estero a titolo volontario

nelle attività di cooperazione internazionale e gli operatori che prestano le attività svolte dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) anche alle organizzazioni di soccorso e di emergenza operanti nelle province di Bolzano e di Trento.

Ai lavoratori subordinati che svolgono attività di volontariato presso un ETS, inoltre, è riconosciuto il diritto ad usufruire delle **forme di flessibilità orarie** o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. Al riguardo, come sottolineato dalla Relazione al provvedimento, la modifica ripropone all'interno del Codice una disposizione già contenuta nell'articolo 17 della legge n. 266 del 1991 (abrogata dal Codice) sulle organizzazioni di volontariato e ora estesa a tutti gli ETS in considerazione del fatto che la prestazione di attività di volontariato è possibile in ogni ETS.

L'articolo 8 – integrando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 117/2017 – chiarisce al comma 1, lettera a), che l'**acquisto della personalità giuridica** è effetto dell'iscrizione secondo le regole procedurali e le condizioni stabilite dall'articolo 22 del medesimo decreto. La successiva lettera b) introduce il nuovo comma 1-bis nel corpo dell'articolo 22, precisando che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore già iscritte nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che ottengono l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sono cancellate dai registri delle persone giuridiche di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica senza che ciò comporti estinzione della persona giuridica.

L'articolo 9 – modificando l'articolo 28 del decreto legislativo n. 117/2017 – specifica la qualifica di direttore generale, in sintonia con

quanto previsto dall'articolo 2396 del codice civile.

L'articolo 10 – modificando l'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo n. 117/2017 – interviene in materia di organo di controllo degli ETS.

Il successivo articolo 11, integrando l'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, prevede che le **Organizzazioni di volontariato** (ODV) di secondo livello debbano avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale. La norma attualmente prevede che l'attività delle ODV sia svolta avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'articolo 11 dello schema di decreto, alla lettera a), modifica quest'ultima disposizione: l'espressione “prestazioni dei volontari” viene sostituita da *attività di volontariato dei propri associati o delle persone associate agli enti associati*, in linea con il contenuto dell'articolo 17 del Codice che parla esclusivamente di attività, sottolineando così la struttura “a rete” delle ODV. Inoltre, la lettera b) della norma in commento aggiunge un nuovo comma all'articolo 32 (comma 1-bis) prevedendo, nel caso in cui il numero degli associati dovesse divenire inferiore a quanto richiesto, che lo stesso debba essere integrato entro un anno. Trascorso tale periodo, l'ODV deve formulare richiesta di iscrizione a una sezione compatibile del Registro unico nazionale del Terzo settore corrispondente a una tipologia organizzativa per cui un numero minimo di associati non è richiesto, inclusa la sezione “altri enti del Terzo settore”. Se ciò non avviene, la ODV è cancellata dal Registro unico nazionale.

L'articolo 12 modifica l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, sostituendo l'espressione “organizzazioni di volontariato associate” con “enti associati”, con l'obiettivo di specificare che possono associarsi ad una ODV anche enti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

L'articolo 15 modifica l'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 117/2017, dedicato alla composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore, elevando di complessive quattro unità il numero dei componenti dell'organo collegiale, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative.

L'articolo 19, integrando il comma 3 dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 117/2017, prevede che l'atto annuale di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in tema di utilizzazione

del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore sia preceduto dall'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato – regioni.

L'articolo 20 reca una modifica all'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, prevedendo la possibilità di estendere il contributo statale, in caso di donazione alle strutture sanitarie pubbliche di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, anche alle organizzazioni di volontariato e non alle sole fondazioni. Si ripristina in tal modo il regime giuridico precedentemente previsto dall'articolo 96, comma 1, della legge n. 342/2000.

L'articolo 21 modifica l'articolo 77 del decreto legislativo n. 117/2017, il quale prevede la possibilità per le **banche italiane**, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, di emettere titoli di solidarietà, ovvero obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore.

L'articolo 22 modifica l'articolo 78 del decreto legislativo n. 117/2017 il quale, al fine di favorire la raccolta di capitale di rischio per il finanziamento delle iniziative istituzionali degli enti del Terzo settore attraverso il cosiddetto *social lending*, assoggetta la remunerazione del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato (12,5 per cento).

Gli articoli dal 23 al 29 intervengono sul Titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017, che disciplina il **regime fiscale degli enti del Terzo settore**.

Il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore è basato fondamentalmente sulla distinzione tra attività commerciali e non commerciali svolte. Tale distinzione consente di disciplinare in termini differenti la fiscalità degli enti che svolgono l'attività istituzionale con modalità commerciali rispetto a quelli che non esercitano (o esercitano solo marginalmente) l'attività di impresa.

In particolare, l'articolo 23 integra l'articolo 79 del decreto legislativo n. 117/2017 introducendo il nuovo comma 2-bis, nel quale si specifica che le attività svolte dagli ETS che si

caratterizzano per essere non commerciali si considerano tali qualora i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi.

Le modifiche introdotte al comma 5 del suddetto articolo 79 e i nuovi commi 5-bis e 5-ter sono volti a esplicitare meglio le disposizioni ivi contenute, mentre al comma 6 sono corretti alcuni refusi.

L'articolo 24, modificando l'articolo 80 del decreto legislativo n. 117/2017, reca la modifica del regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali del

Terzo settore, prevedendo che tra i ricavi cui applicare il coefficiente di redditività siano aggiunti anche i ricavi conseguiti attraverso la raccolta di fondi, oltre a quelli conseguiti nell'esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse, secondarie e strumentali.

L'articolo 25 interviene sull'articolo 81 del decreto legislativo n. 117/2017, in tema di **social bonus**, il quale prevede un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei

beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti. La modifica in oggetto chiarisce che i destinatari delle erogazioni liberali devono utilizzare gli immobili da recuperare esclusivamente –

e non più in via prevalente – per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

L'articolo 26 modifica l'articolo 83 del decreto legislativo n. 117/2017, il quale disciplina in maniera unitaria le **deduzioni e le detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali**. In primo luogo, con la modifica in esame si estende la detrazione del 35 per cento anche alle erogazioni liberali eseguite a favore delle organizzazioni di volontariato. La detrazione, pertanto, non è più limitata alle erogazioni in favore degli enti del Terzo settore non commerciali.

Al comma 2, che disciplina la deduzione nel limite del 10 per cento del reddito complessivo

dichiarato, sono apportate modifiche formali. È abrogato il comma 3, che condiziona la possibilità di

beneficiare delle suddette agevolazioni al fatto che l'ente beneficiario dichiara, al momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di qualificarsi come ente non commerciale. Il comma 4 del predetto articolo 83, come riformulato, chiarisce che la detrazione e la deduzione previste dai commi 1 e 2 non sono cumulabili. Rimane fermo che i soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non possono cumulare la deducibilità o la detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

L'articolo 27, modificando l'articolo 84 del decreto legislativo n. 117/ 2017, sul regime fiscale delle organizzazioni di volontariato,

prevede l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e

per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato.

L'articolo 32 aggiunge una **disposizione a carattere abrogativo**, tra quelle contenute all'articolo 102, comma 1, del medesimo decreto legislativo, relativamente ad alcuni articoli della legge n. 476 del 1987, concernenti la **disciplina del sostegno delle attività di promozione sociale**.

Infine, gli articoli da 33 a 35 riguardano, rispettivamente: la clausola di invarianza finanziaria, disposizioni transitorie e finali, l'entrata in vigore del provvedimento.

(Camera dei deputati, XII Commissione (Affari sociali), seduta del 27/6/18)

GIURISPRUDENZA

ITALIA

Cassazione: definiti i presupposti per l'iscrizione nel registro Onlus

Con sentenza n. 14954/18 la Corte di cassazione ha sottolineato che l'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 (*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*) prescrive che lo statuto o l'atto costitutivo prevedano "espressamente" l'uso dell'espressione "organizzazione lucrativa di utilità sociale" nell'attività con la quale la fondazione si denomina verso gli altri, nelle comunicazioni da

lei rivolte al pubblico o nei segni distintivi da lei utilizzati.

Secondo la Suprema corte, pertanto, tale previsione è considerata necessaria perché l'associazione possa legittimamente dirsi Onlus e quindi avere diritto all'iscrizione nell'apposito registro.

(Corte di cassazione, sez. V civile, sentenza n. 14954 dell'8/6/18)

ITALIA

Contrasto della ludopatia

Nel corso della seduta del 2 luglio 2018 il **Consiglio dei Ministri** ha approvato il **Decreto-legge** recante Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (c.d. decreto "dignità").

Tra le misure contenute all'interno del provvedimento figura quella relativa al contrasto del grave fenomeno della ludopatia con la quale si **vieta la pubblicità** (anche di tipo indiretto) di giochi e scommesse con vincite in denaro, effettuata tramite qualunque tipologia di mezzo (manifestazioni culturali, artistiche, sportive, trasmissioni radiofoniche e televisive), anche in relazione a sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni, programmi, attività, prodotti ovvero servizi, nonché a tutte le forme di comunicazione che hanno contenuto promozionale (includendo citazioni acustiche e visive).

Escluse dal divieto di pubblicità le **lotterie nazionali** a estrazione differita e i **loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**.

Il divieto troverà applicazione a partire dal prossimo anno.

Quanto alle **sanzioni** è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria

commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività.

Viene fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Legge Balduzzi), che in materia di divieto di pubblicità del gioco d'azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro. Infine, si stabilisce una specifica **destinazione dei proventi** derivanti dall'irrogazione delle sanzioni, che saranno dunque devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

(Consiglio dei ministri, seduta del 2/7/18)

EUROPA

Corte di giustizia dell'UE: per l'Avvocato generale la direttiva sui rifugiati che consente di negare o revocare lo status di rifugiato non viola la Convenzione di Ginevra

Secondo le conclusioni dell'Avvocato Generale - intervenuto nelle cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17 - il diritto eurounitario in tema di attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) va interpretato nel senso che consente agli Stati membri di revocare, di far cessare o di negare il rinnovo della decisione con cui hanno concesso i diritti relativi al contenuto della protezione internazionale. La decisione, però, non incide sulla permanenza in capo al soggetto della qualità di rifugiato, con la conseguenza che lo Stato è tenuto a garantirgli, fintanto che lo stesso si trovi sul suo territorio, non solo i diritti contemplati dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31, 32 e 33 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, ma anche quelli di cui agli articoli 13, 20, 25, 27 e 29 della medesima Convenzione, a condizione che lo Stato non abbia formulato riserve a tali norme ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, della Convenzione.

Ad avviso dell'Avvocato generale sono **due concetti distinti**, quello di titolare dello

status riconosciuto *di rifugiato* e la **qualità di rifugiato**. Quest'ultima si conserva fintanto che la persona soddisfi le condizioni per essere considerato tale. Su tale condizione non può, dunque, incidere la revoca dello status già riconosciutogli o il diniego del riconoscimento.

La rilevanza della distinzione tra i due concetti può essere colta nel fatto che il mantenimento della qualità di rifugiato implica che la persona abbia diritto non solo alla protezione dell'UNHCR e di qualsiasi altro Stato parte della Convenzione di Ginevra, ma anche al godimento dei diritti che la Convenzione di Ginevra garantisce a qualsiasi rifugiato indipendentemente dalla regolarità del soggiorno (divieto di discriminazioni, accesso alla tutela giurisdizionale e all'educazione pubblica nonché alla tutela contro l'espulsione).

(CGUE, Avvocato generale, conclusioni del 21/6/18, cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17)

ITALIA

Non è contraria all'ordine pubblico la trascrizione delle sentenze con le quali il giudice francese dispone a favore di una coppia omosessuale l'adozione reciproca dei rispettivi figli: Cass. 14007/18

La Corte di cassazione con ordinanza n. 14007 del 31 maggio scorso ha affermato che **non è contraria all'ordine pubblico** la trascrizione delle sentenze con le quali il giudice francese aveva disposto a favore di due donne, sposate secondo la legge francese, l'adozione reciproca dei rispettivi figli, avuti attraverso la fecondazione eterologa. Al riguardo la Corte ha sottolineato come il principio del **superiore interesse del minore** opera come un limite alla clausola di ordine pubblico, che va quindi valutata in relazione al diritto del minore a vivere in modo stabile in un ambiente domestico armonioso e ad essere educato e assistito nella crescita con equilibrio e rispetto dei suoi diritti fondamentali. Nel caso di specie il giudice francese aveva già vagliato la stabilità

della vita familiare venutasi a creare con entrambe le figure genitoriali.

Al fine di escludere la compatibilità con l'ordine pubblico, ha affermato la Corte, non rileva nemmeno il dato dell'inserimento dei minori nel contesto di una famiglia costituita da una coppia omosessuale e delle possibili ripercussioni negative sul piano della crescita e dell'educazione, considerate come "meri pregiudizi" ininfluenti. Secondo la Corte, **l'orientamento sessuale della coppia non incide "sull'idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale"**.

(Corte di cassazione, ordinanza n. 14007 del 31 maggio 2018)

EUROPA

***La persona che ha cambiato sesso non può essere costretta ad annullare il matrimonio contratto anteriormente a tale cambiamento per poter beneficiare di una pensione di fine lavoro all'età prevista per le persone del sesso da essa acquisito:
Corte di giustizia UE***

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) con sentenza del 26 giugno scorso ha dichiarato che dà luogo ad una **discriminazione diretta fondata sul sesso**, vietata dalla direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, (relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale) la normativa nazionale che impone alla persona che abbia cambiato sesso, la quale intenda beneficiare di una pensione statale di fine lavoro a partire dall'età pensionabile prevista per le persone del sesso da essa acquisito, di soddisfare non soltanto criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma anche la condizione di non essere sposata con una persona del sesso da essa acquisito in seguito a tale cambiamento.

La Corte ha preliminarmente precisato di non essere chiamata a risolvere la questione se, in via generale, il riconoscimento giuridico di un cambiamento di sesso possa essere subordinato all'annullamento di un matrimonio contratto anteriormente al cambiamento di sesso. Tuttavia, sebbene il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso e il matrimonio siano questioni rientranti nella competenza degli Stati membri in materia di stato civile, questi ultimi, quando esercitano la loro competenza in tale settore, devono rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni relative al divieto di discriminazione.

Nel caso di specie assume rilievo in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7,

che, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, di tale direttiva, vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni d'accesso ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di vecchiaia.

La normativa nazionale oggetto di giudizio subordina la possibilità per una persona che ha cambiato sesso di accedere ad una pensione statale di fine lavoro a partire dall'età pensionabile legale prevista per le persone del sesso da essa acquisito all'annullamento del matrimonio contratto prima di tale cambiamento. Tale presupposto non si applica, invece, a una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita e che sia sposata, la quale può quindi beneficiare della pensione di fine lavoro a partire dall'età pensionabile legale prevista per le persone che appartengono a tale sesso, indipendentemente dal suo stato matrimoniale.

Tale normativa nazionale riconosce, quindi, alla persona che abbia cambiato sesso dopo essersi sposata un trattamento meno favorevole di quello riservato alla persona che ha conservato il suo sesso di nascita e che è sposata. Tale trattamento meno favorevole è fondato sul sesso ed è idoneo a costituire una discriminazione diretta, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.

Il governo del Regno Unito aveva giustificato l'applicazione alle sole persone che hanno cambiato sesso del presupposto dell'annullamento del matrimonio

anteriormente contratto, con l'obiettivo di evitare il riconoscimento di un matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, una deroga al divieto, enunciato all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, di qualsiasi discriminazione diretta fondata sul sesso è possibile soltanto nei casi tassativamente elencati dalle disposizioni di tale direttiva e,

secondo la Corte, l'obiettivo invocato dal governo del Regno Unito non corrisponde ad alcuna delle deroghe ammesse dalla direttiva in parola.

(Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione), sentenza del 26 giugno 2018, C-451/16)

POLITICA
SOCIALE

ITALIA

Rapporto ISTAT sulla povertà in Italia nel 2017

Lo scorso 26 giugno l'ISTAT ha pubblicato il rapporto sulla "povertà in Italia" nel 2017. I dati riportati si riferiscono a due distinte misure della **povertà: assoluta e relativa**. La prima è calcolata sulla base di una soglia corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano e per una famiglia con determinate caratteristiche, è considerato essenziale a uno standard di vita minimamente accettabile. Sono classificate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al valore della soglia. La povertà relativa viene calcolata sulla base di una soglia convenzionale (linea di povertà), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini relativi. Questa soglia di povertà per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media mensile pro-capite nel Paese (nel 2017 pari a 1.085,22 euro). Le famiglie composte da due persone che hanno una spesa mensile pari o inferiore a tale valore sono classificate come povere.

Nel 2017 si stima che **le famiglie in condizioni di povertà assoluta siano 1 milione 778mila corrispondenti a 5 milioni e 58mila individui** (8,4% dell'intera

popolazione). Si tratta del valore più alto dal 2005.

L'aumento della povertà riguarda soprattutto il Mezzogiorno, dove si registra un incremento significativo rispetto all'anno precedente (da 8,5% a 10,3%), confermandosi come l'area del Paese più svantaggiata. Peggiorano le condizioni delle famiglie con un figlio minore. In tal caso l'incidenza della povertà sale da 7,2% a 9,5% e raggiunge il massimo (20,9%) se ci sono tre o più figli minori.

L'incidenza della povertà assoluta diminuisce all'aumentare dell'età della persona di riferimento. Il valore più basso (4,6%) si registra fra le famiglie con persona di riferimento ultra sessantaquattrenne e quello più alto (9,6%) tra le famiglie con persona di riferimento fra 18 e 34 anni.

L'istruzione si conferma fra i fattori che più influiscono sulla condizione di povertà assoluta. Si aggravano, infatti, le condizioni delle famiglie in cui la persona di riferimento ha conseguito al massimo la licenza di scuola elementare (da 8,2% del 2016 al 10,7%), mentre si riscontrano valori molto più contenuti, pari al 3,6% per le famiglie con persona di riferimento almeno diplomata. Assumono rilievo anche il lavoro e la condizione professionale. La povertà assoluta diminuisce tra gli occupati e aumenta tra i non occupati. Nelle famiglie con

persona di riferimento operaio, l'incidenza della povertà assoluta (11,8%) è più che doppia rispetto a quella delle famiglie con persona di riferimento ritirata dal lavoro (4,2%).

Anche la povertà relativa è in crescita rispetto al 2016. Nel 2017, si stima siano 3 milioni 171mila le famiglie in condizione di povertà relativa (12,3% di tutte le famiglie residenti), per un totale di 9 milioni 368mila individui (15,6% dell'intera popolazione). Di questi, 4 milioni 669mila sono donne (15,1%), 2 milioni e 156mila sono minori (21,5%) e quasi 1 milione e 400mila anziani (10,5%).

L'incidenza di povertà relativa si mantiene elevata per le famiglie con 4 componenti

(19,8%) e per quelle più numerose con 5 o più componenti (30,2%); per queste ultime nel Mezzogiorno il valore raggiunge il 40,1%. Valori inferiori alla media nazionale si registrano invece tra i single e tra le coppie senza figli.

L'incidenza della povertà relativa si mantiene elevata per le famiglie di operai e assimilati (19,5%) e per quelle con persona di riferimento in cerca di occupazione (37%).

Infine, si confermano le difficoltà per le famiglie di soli stranieri, nelle quali l'incidenza della povertà raggiunge il 34,5%.

RELIGIONE
E
CULTO

GIURISPRUDENZA

EUROPA

Corte di giustizia UE e divieto di discriminazioni basate sulla religione : per l'Avvocato generale il rispetto della concezione del matrimonio secondo la concezione della Chiesa cattolica non costituisce un requisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa essenziale

L'Avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuto di recente nella causa C-68/17 dovendo decidere in merito alla legittimità del licenziamento del primario del reparto di medicina interna di un ospedale cattolico tedesco, soggetto alla vigilanza dell'Arcivescovo cattolico di Colonia, per il motivo che questi aveva ottenuto lo scioglimento del matrimonio contraendo un nuovo matrimonio con effetti civili.

La questione principale sottoposta alla Corte di giustizia concerne la domanda se l'Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della Direttiva 2000/78/CE debba essere interpretato nel senso che consenta ad un'organizzazione religiosa di esigere dai propri dipendenti, della

sua stessa confessione e svolgenti funzioni direttive, un atteggiamento di buona fede e di lealtà più elevato rispetto a quello richiesto ai dipendenti di altra confessione o aconfessionali. Ad avviso dell'Avvocato generale, una organizzazione religiosa può esigerlo, solo nella misura in cui tale obbligo risponda ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma.

Un giudice nazionale, ha proseguito l'Avvocato generale, chiamato a pronunciarsi su una controversia tra privati è tenuto, laddove non gli risulti possibile interpretare il diritto nazionale vigente in senso conforme all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, ad assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela giuridica spettante ai

singoli in forza del principio generale di non discriminazione in base alla religione e a garantire la piena efficacia di tali articoli, disapplicando, all'occorrenza, qualsiasi disposizione nazionale contraria.

Secondo l'Avvocato generale, quindi, il divieto di discriminazioni basate sulla religione osta a che un primario cattolico di un ospedale cattolico sia licenziato a causa del suo divorzio e del suo successivo nuovo matrimonio.

L'obbligo per un primario cattolico di rispettare la sacralità e l'indissolubilità del matrimonio secondo la concezione della Chiesa cattolica non costituisce un vero e proprio requisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa, né tanto meno un requisito essenziale e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

(CGUE, Avvocato generale, conclusioni del 31/5/18, causa C-68/17)

Avvocato generale della Corte Ue: l'Italia deve recuperare l'Ici non versata dalla Chiesa per gli anni 2006-2011

Secondo l'Avvocato generale della Corte Ue l'Ici non pagata dalla Chiesa, già ritenuta un aiuto di Stato illegale nel 2012, deve essere recuperata, perché non vale l'eccezione riconosciuta dalla Commissione europea e dal Tribunale Ue del 15 settembre 2016 allo Stato italiano motivata con difficoltà organizzative. Secondo l'Avvocato, quindi, la sentenza del Tribunale Ue del 2016 andrebbe ribaltata. Le conclusioni del legale riguardano il ricorso (in cause riunite) alla predetta sentenza del 2016 presentato dalla Scuola Montessori. La vicenda risale al 2010, quando l'Antitrust Ue aveva aperto un'indagine dopo una serie di denunce, tra cui la scuola Montessori. La Commissione aveva quindi chiarito che il "sistema italiano di esenzioni all'Ici concesse a enti non commerciali per scopi specifici tra il 2006 e il 2011 era incompatibile con le regole Ue sugli aiuti di stato", in quanto conferiva di fatto "un vantaggio selettivo" alle attività commerciali svolte negli immobili di proprietà della Chiesa rispetto a quelle portate avanti da altri operatori.

La questione fu chiusa nel dicembre 2012, quando sotto il governo Monti, con l'abbandono della vecchia Ici per l'Imu, le esenzioni riguardarono solo quegli immobili della Chiesa dove non venivano svolte attività economiche. Ma la Commissione riconobbe all'Italia le ragioni sulla "assoluta impossibilità" di recuperare il dovuto per il 2006-2011 in quanto sarebbe stato "oggettivamente" impossibile calcolare l'importo esatto per il pregresso.

La scuola Montessori, sostenuta dai Radicali, nell'aprile 2013 aveva presentato ricorso contro la Commissione, al cui fianco si era schierato anche lo Stato italiano.

Nel 2016 il ricorso è stato respinto, e la Montessori aveva fatto appello all'istanza superiore, cioè la Corte Ue, che deve ancora esprimersi.

Si è espresso intanto l'Avvocato generale, che propone alla Corte di ritenere recuperabile l'aiuto di Stato già dichiarato illegittimo dalla Commissione nel 2012, perché "l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative imputabili allo Stato (nella specie: mancata predisposizione di adeguate banche-dati) non giustifica un'eccezione alla regola per cui **gli aiuti di Stato illegali vanno recuperati**".

In precedenza, secondo la giustificazione addotta dalle autorità nazionali le banche-dati fiscali e catastali esistenti non consentono di determinare se e in che misura l'immobile di proprietà dell'ente non commerciale possa essere stato utilizzato per attività economiche o meno. Questa la ragione per la quale la Commissione, contrariamente alle regole, non aveva intimato all'Italia di chiedere indietro il vantaggio economico, in questo caso sotto forma di agevolazione fiscale.

(Corte di giustizia della UE, Avvocato generale, conclusioni dell'11/4/2018, cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P)

ITALIA

***Non può essere esclusa la pericolosità di prodotti contenenti “cannabis light”:
parere del Consiglio Superiore di Sanità***

Il Consiglio Superiore di Sanità con parere del 10 aprile scorso “sulla commercializzazione di prodotti contenenti THC”, ossia la sostanza psicotropa contenuta nella cannabis, ha raccomandato che, nell’interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione, siano attivate misure atte a non consentire la libera vendita di tali prodotti. In primo luogo, nel parere si legge che non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenza di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di “cannabis”, “cannabis light” o “cannabis leggera”. Infatti anche a basse concentrazioni (0,2-0,6%) il THC e altri principi attivi inalati o assunti con le infiorescenze di cannabis possono penetrare e accumularsi in alcuni tessuti, tra cui grasso ma soprattutto cervello, determinando deficit cognitivi in grado di persistere a lungo anche durante l’astinenza. Inoltre, tale consumo avviene al di fuori di ogni possibilità di monitoraggio e controllo della quantità effettivamente assunta e quindi degli effetti psicotropi che questa possa produrre sia a breve sia a lungo termine. Non risulta, poi, che sia stato valutato il rischio connesso al

consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni, quali età, presenza di patologie concomitanti, stato di gravidanza/allattamento, interazioni con farmaci, effetti sullo stato di attenzione, in modo da evitare che l’assunzione inconsapevolmente percepita come “sicura” e “priva di effetti collaterali” si traduca in un danno per se stessi o per altri (feto, neonato, guida in stato di alterazione).

Infine, Il Consiglio Superiore di Sanità ha sottolineato come fra le finalità della coltivazione della canapa industriale, previste al comma 2 dell’art. 2 della legge 242/2016 (*Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*), non è inclusa la produzione delle infiorescenze, sia pure contenenti concentrazioni di THC comprese fra 0,2-0,6%, né la libera vendita al pubblico. Ha quindi concluso che la vendita di tali prodotti, qualunque ne sia il contenuto di THC, pone motivo di preoccupazione.

(Consiglio Superiore di Sanità, parere del 10 aprile 2018)



DOCUMENTI

Risposta del Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta all'interrogazione n. 3-0021 riguardante "Iniziativa di competenza in ordine all'annullamento di provvedimenti di trascrizione di atti di nascita in Italia di bambini quali figli di coppie dello stesso sesso"

Riccardo Fraccaro, *Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta*. Presidente, deputati, la questione sollevata dagli interroganti richiama l'attenzione sulla delicata tematica della formazione e iscrizione, nei registri di stato civile, di atti di nascita di bambini su richiesta di coppie omogenitoriali.

Sul punto va premesso che il vigente ordinamento di stato civile prevede che gli atti di nascita si formino e si iscrivano nei relativi registri, indicando, quali genitori, la madre partoriente e il padre biologico, secondo le modalità di cui all'articolo 30 del Regolamento dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000.

Inoltre, va anche osservato come l'annotazione nell'atto di nascita del riconoscimento di filiazione richieda sempre la preventiva verifica in capo al soggetto dichiarante delle condizioni di paternità e di maternità.

Sull'argomento è recentemente intervenuto il tribunale di Pisa che, con ordinanza del 15 marzo scorso, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa di stato civile, nella parte in cui non consente la formazione in Italia di un atto di stato civile, in cui siano riconosciuti come genitori due persone dello stesso sesso.

Peraltro, sulla complessa rilevante problematica, ma con specifico riguardo alle ipotesi di trascrizione di un atto di nascita di un bambino di coppia omogenitoriale formato in un altro Paese, la Corte di Cassazione si è pronunciata favorevolmente in più occasioni, formulando una serie di principi che pongono in rilievo il preminente interesse del minore a crescere in un contesto affettivo, in cui sviluppare la propria personalità, senza distinguere tra coppie etero o omogenitoriali.

Sulla scorta di tale orientamento, il Ministro dell'Interno ha avuto modo di interessare l'Avvocatura generale dello Stato, per ricevere valutazioni in merito ai contenziosi in atto, nonché per acquisire generali linee di indirizzo per la definizione di univoche indicazioni, da diramare alle prefetture e agli uffici interessati.

Quanto, infine, ai poteri di annullamento richiamati dagli onorevoli interroganti, va osservato che, secondo un recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, il prefetto, pur dotato di poteri di vigilanza, non può annullare l'atto dell'ufficiale di stato civile in assenza di un'espressa previsione di legge che conferisca tale potere.



ELENCO

ALLEGATO al n. **6/2018** del “Notiziario”

Questa sezione contiene due diversi tipi di notizie: 1) **annunci** di proposte di legge il cui testo non è stato ancora pubblicato dalla Camera o dal Senato, sulle quali si tornerà nel “Notiziario”, proponendone la sintesi; 2) un **elenco** di leggi e proposte di legge di cui è comunque utile avere notizia.

BIOETICA

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disciplina della nutrizione artificiale parenterale ed enterale, ospedaliera e domiciliare

(Camera dei deputati, PDL n. 423 del 26/3/18, on. Carnevali, PD)

Disposizioni in materia di donazione del corpo post-mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(Senato della Repubblica, DDL n. 176 del 28/3/18, sen. Rizzotti ed altri, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

(Senato della Repubblica, DDL n. 191 del 28/3/18, sen. Rizzotti ed altri, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Decreti concernenti disposizioni applicative in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo

(Ministero del Beni e delle attività culturali e del turismo, decreti del 15/3/18, pubblicati in Gazz. Uff. n. 24 del 25/5/18, Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n. 120 del 25/5/18, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Norme per la parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale e istituzione dell'Agenzia per la parità, per la non discriminazione tra i generi e per la tutela della dignità della donna nell'ambito della pubblicità e della comunicazione

(Camera dei deputati, PDL n. 421 del 26/3/18, on. Cenni, PD)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio

(Decreto legislativo n. 51 del 18/5/18, pubblicato in Gazz. Uff. n. 119 del 24/5/18, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di disciplina dell'interruzione volontaria della gravidanza e di obiezione di coscienza

(Camera dei deputati, PDL n. 449 del 29/3/18, on. Gallinella, M5S)

FAMIGLIA

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Misure per il sostegno della famiglia

(Camera dei deputati, PDL n. 429 del 26/3/18, on. Lupi, Misto-Noi con l'Italia-Usei)

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile

(Senato della Repubblica, DDL n. 167 del 27/3/18, sen. Unterberger, Per le Autonomie (SVP-PATT, UV))

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(Senato della Repubblica, DDL n. 170 del 28/3/18, sen. Garavini ed altri, PD)

Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(Senato della Repubblica, DDL n. 170 del 28/3/18, sen. Ginetti ed altri, PD)

Disciplina dei consultori familiari a tutela e sostegno della famiglia, della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva e istituzione dell'Autorità nazionale per le politiche familiari

(Senato della Repubblica, DDL n. 183 del 28/3/18, sen. Rizzotti ed altri, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

GIOCO
D'AZZARDO

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disposizioni per la prevenzione e la cura del gioco d'azzardo patologico

(Camera dei deputati, PDL n. 427 del 26/3/18, on. Carnevali, PD)

GIUSTIZIA

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifica dell'art. 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto

(Camera dei deputati, PDL d'iniziativa popolare del 29/5/18, pubblicata in Gazz. Uff. n. 124 del 31/5/18, Serie generale)

MIGRAZIONI

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di competenza per il riconoscimento e la revoca dello *status* di rifugiato

(Camera dei deputati, PDL n. 448 del 29/3/18, on. Fedriga ed altri, Lega-Salvini Premier)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di diritto del minore ad una famiglia

(Camera dei deputati, PDL n. 409 del 26/3/18, on. Saltamartini e De Angelis, Lega-Salvini Premier)

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(Senato della Repubblica, DDL n. 182 del 28/3/18, sen. Rizzotti ed altri, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione economica e sociale delle donne, sulle pari opportunità e sull'attuazione delle politiche di genere in Italia

(Camera dei deputati, PDL n. 508 del 13/3/18, on. Cenni, PD)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Introduzione del sistema elettorale uninominale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(Camera dei deputati, PDL d'iniziativa popolare del 29/5/18, pubblicata in Gazz. Uff. n. 124 del 31/5/18, Serie generale)

Riforma del sistema elettorale per l'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo

(Camera dei deputati, PDL d'iniziativa popolare del 29/5/18, pubblicata in Gazz. Uff. n. 124 del 31/5/18, Serie generale)

POLITICA
SOCIALE

LEGISLAZIONE

Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

(Decreto Legge n. 55 del 29/5/2018, pubblicato in Gazz. Uff. n. 123 del 29/5/18, Serie generale)

LEGISLAZIONE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, e della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, relative agli anziani e ai non autosufficienti, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute

(Legge provinciale n. 14 del 16/11/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 20 del 26/5/18, III Serie speciale)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito

(Legge n. 35 del 6/11/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 20 del 26/5/18, III Serie speciale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Norme per garantire la vita indipendente delle persone con disabilità

(Camera dei deputati, PDL n. 424 del 26/3/18, on. Carnevali, PD)

RELIGIONE E CULTO

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Ripristino delle festività soppresse agli effetti civili

(Camera dei deputati, PDL n. 419 del 26/3/18, on. Plangger, Misto-Minoranze linguistiche)

Disposizioni in materia di confessioni religiose acattoliche minoritarie e delega al Governo in materia di statuti

(Senato della Repubblica, DDL n. 186 del 28/3/18, sen. Rizzotti ed altri, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica della "Via Francigena"

(Senato della Repubblica, DDL n. 187 del 28/3/18, sen. Rizzotti ed altri, Forza Italia-Berlusconi Presidente)